

B review



TeamSystem Business review

| n. 01/2020

Supplemento a TeamSystem Review n. 277

In collaborazione con
 Euroconference

 TeamSystem®

Perché rendere cartaceo ciò che nasce digitale?

Da oggi c'è **TeamSystem Digital Sign**, la soluzione per firmare elettronicamente i documenti, in piena conformità con le norme eIDAS e in completa sicurezza (Banking Security Level).

Gestisce la **firma qualificata** per documenti come bilanci e contratti e la **firma avanzata** per le dichiarazioni. È prevista inoltre la **firma automatica** qualificata per sottoscrivere documenti come il LUL e la **firma grafometrica**.

TeamSystem Digital Sign è integrata con TeamSystem Studio per l'invio in sottoscrizione dei documenti elaborati dal gestionale di Studio.

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/digital-sign

Lavoro e previdenza

Legge di Bilancio 2020 - Le disposizioni per il lavoro	2
Comunicazione del numero delle deleghe sindacali - Istruzioni Inps	10
Tfr: coefficiente di novembre 2019	12

Economia e finanza

Equo canone di novembre 2019	13
------------------------------	----

Fisco e tributi

Le novità 2020 per la prova delle cessioni intracomunitarie	14
Allargamento della responsabilità amministrativa degli enti	24

Legge di Bilancio 2020 - Le disposizioni per il lavoro

Con la pubblicazione nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, S.O. n. 45, è in vigore dal 1° gennaio 2020 la Legge di Bilancio, L. 160 del 27 dicembre 2019. Nella tabella che segue si riepilogano le misure che interessano i professionisti del lavoro, contenute nell'articolo 1 della Legge.

Tra le principali novità si segnala la proroga per il 2020 dell'esonero contributivo per gli under 35, una forte decontribuzione per i contratti di apprendistato di I livello e una serie di revisioni su aspetti di natura fiscale, come la modulazione della tassazione dei veicoli concessi a uso promiscuo sulla base delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'esenzione per buoni pasto in formato elettronico, con contestuale riduzione per il formato cartaceo (a decorrere dal 2020, il limite passa da 5,29 a 4 euro).

Riduzione carico fiscale lavoratori dipendenti

Articolo 1, comma 7	La Legge di Bilancio istituisce, al fine di realizzare interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Tali interventi saranno realizzati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse sopra indicate, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti.
---------------------	--

Decontribuzione apprendistato di I livello

Articolo 1, comma 8	Ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2020, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
---------------------	---

Revisione tariffe Inail

Articolo 1, comma 9	Con tale disposizione viene modificato l'articolo 1, comma 1121, L. 145/2018, con la cancellazione del seguente periodo "con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 10 gennaio 2023", al fine di rendere strutturale le voci di bilancio per la revisione delle tariffe Inail.
---------------------	---

Proroga esonero contributivo under 35 e aggiornamento riferimenti normativi Bonus Sud

	L'esonero contributivo ex articolo 1, comma 102, L. 205/2017, previsto in via ordinaria in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani under 30 che non siano mai stati assunti con contratto a tempo indeterminato (anche da altro datore di lavoro), viene esteso per il 2020 anche a soggetti under 35.
--	--

Articolo 1, comma 10	Lo sgravio, con durata pari a 36 mesi, è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l'esclusione dei premi Inail. Si ricorda che per il 2019 l'estensione dell'esonero ai soggetti under 35 era stata disposta dall'articolo 1-bis, commi 1-3, D.L. 87/2018 (Decreto Dignità), senza tuttavia essere attuato, in quanto non sono state emanate le necessarie regolamentazioni operative. Tali disposizioni ora sono abrogate, sempre per espressa previsione del comma 10: l'abrogazione ha reso, quindi, necessario, sempre ai sensi del comma 10 in commento, l'aggiornamento dei riferimenti normativi per il Bonus Sud (articolo 1, comma 247, L. 145/2018), che rimandava al D.L. 87/2018.
----------------------	--

Bonus eccellenze

Articolo 1, comma 11	<p>La Legge di Bilancio 2020 proroga e modifica la procedura per l'accesso alla riduzione contributiva denominata Bonus eccellenze, di fatto rimasta sulla carta per l'assenza dei necessari provvedimenti applicativi.</p> <p>Innanzitutto, viene abrogato l'articolo 1, comma 714, L. 145/2018, disposizione che prevedeva che fosse l'Inps, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 706, L. 145/2018, norma istitutiva dell'esonero in commento.</p> <p>Inoltre, viene modificato il comma 715, prevedendo che l'accesso all'esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, è legato alle procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 100-108 e 113-115, L. 205/2017. L'Inps acquisisce, in modalità telematica, dal Miur le informazioni di cui al comma 707, L. 145/2018, relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute.</p> <p>Si ricorda che l'esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cittadini in possesso:</p> <ul style="list-style-type: none">della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute. <p>L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.</p>
----------------------	--

Incentivo autoimprenditorialità

Articolo 1, comma 12	<p>La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI, di cui all'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 22/2015, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'Irpef.</p> <p>La disposizione non è ancora operativa: con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NASpI anticipata in un'unica soluzione, nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.</p>
----------------------	---

Contributo NASpI contratti non a tempo indeterminato

Articolo 1, comma 13	L'articolo 1, comma 13, Legge di Bilancio, apporta 2 modifiche, di carattere marginale e circoscritte nei loro effetti.
----------------------	---

Innanzitutto, all'articolo 2, comma 28, L. 92/2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29”. Con tale disposizione si chiarisce, anche se sembra scontato, che l'incremento del contributo non si applica, oltre che al lavoro domestico, anche a tutte le altre fattispecie in cui tale contributo è escluso, contenute nel comma 29, appunto. Quest'ultimo comma viene poi integrato da 2 ulteriori fattispecie, a partire dal 1° gennaio 2020, relative ai:

- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della Provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
- lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), D.Lgs. 81/2015, e cioè coloro impiegati con il c.d. “lavoro extra” (3 giorni) nel turismo e pubblici esercizi e il lavoro portuale temporaneo (articolo 17, L. 84/1994).

Conversione su con contratti a tempo determinato

Articolo 1,
comma 161

Per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, L. 147/2013, dei c.d. Lsu (lavoratori socialmente utili), da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, D.Lgs. 81/2015, all'articolo 36, D.Lgs. 165/2001, all'articolo 259 del T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000, e all'articolo 20, comma 4, D.Lgs. 75/2017.

Si ricorda che, nel triennio 2019-2021, le Amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle condizioni previste.

Professionalismo sport femminile

Articolo 1,
comma 181

Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4, L. 91/1981, possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

Bonus bebè

Articolo 1,
commi 340
- 341

L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, L. 190/2014, il c.d. *bonus bebè*, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età (originariamente l'importo era fisso, 960 euro, ma spettava fino al compimento del terzo anno di età) ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:

- 1.920 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore Isee, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 159/2013, non superiore a 7.000 euro annui;
- 1.440 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'Isee superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;

- c) 960 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'Isee superiore a 40.000 euro;
- d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%.
- e) Qualora le risorse destinate si esaurissero, saranno rideterminati l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'Isee.

Congedo obbligatorio di paternità

Articolo 1, comma 342	<p>Il congedo obbligatorio del padre, legato alla nascita del figlio, previsto dall'articolo 1, comma 354, L. 232/2016, è prorogato anche per il 2020 ed è pari a 7 giorni.</p> <p>Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente deve essere fruito entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e i giorni di congedo possono essere goduti anche in via non continuativa.</p> <p>Inoltre, rimane confermata la possibilità per il padre lavoratore dipendente di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.</p>
-----------------------	---

Bonus nido

Articolo 1, comma 343	<p>Mediante la modifica dell'articolo 1, comma 355, L. 232/2016, istitutiva del c.d. <i>bonus nido</i>, esso viene reso strutturale mediante la sostituzione del periodo "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" con "a decorrere dall'anno 2019".</p> <p>Si ricorda che il <i>bonus nido</i>, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene riconosciuto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. È attribuito un buono di importo pari a 1.500 euro su base annua, parametrato a 11 mensilità.</p> <p>Inoltre, viene previsto, con decorrenza 2020, che il buono è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Isee, di cui al D.P.C.M. 159/2013, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7, D.P.C.M. 159/2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un Isee da 25.001 euro fino a 40.000 euro.</p> <p>L'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con D.P.C.M., su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021, tenuto conto degli esiti del monitoraggio.</p>
-----------------------	---

APE sociale

Articolo 1, comma 473	<p>A seguito della modifica apportata all'articolo 1, comma 179, alinea, L. 232/2016, l'APE sociale è prorogato a tutto il 2020, con la previsione che potranno accedervi anche soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni necessarie nel corso dell'anno 2020. Si ricorda che l'APE sociale riconosce agli iscritti Ago, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del citato comma 179, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011.</p>
-----------------------	---

Opzione donna	
Articolo 1, comma 476	Mediante modifica all'articolo 16, D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019, la Legge di Bilancio 2020 proroga la misura per l'accesso pensionistico anticipato Opzione donna, che consente alle lavoratrici di accedere al pensionamento anticipato con un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome (da maturarsi entro il 31 dicembre 2019).

Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici	
Articolo 1, comma 477	<p>Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, L. 448/1998, è riconosciuta:</p> <p>a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100%;</p> <p>f) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo Inps e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:</p> <ul style="list-style-type: none">• nella misura del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 4 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a 5 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;• nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 6 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;• nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 8 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;• nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 9 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 9 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;• nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 9 volte il trattamento minimo Inps.

Indice di rivalutazione automatica delle pensioni	
Articolo 1, comma 478	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, L. 448/1998:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le fasce di importo di trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100%;

- nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo Inps;
- nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il predetto trattamento minimo.

Ammortizzatori sociali

Articolo 1, commi 491 - 494	<p>È stata finanziata la Cigs, di cui all'articolo 44, comma 11-<i>bis</i>, D.Lgs. 148/2015, per le aziende operanti in un'area di crisi industriale complessa e il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 53-<i>ter</i>, D.L. 50/2017 (convertito in L. 96/2017).</p> <p>È prevista la possibilità di richiedere una proroga di 6 mesi della Cigs, di cui all'articolo 44, D.L. 109/2018 (convertito in L. 130/2018) per le aziende che abbiano avviato un processo di cessione aziendale e abbiano incontrato fasi di particolare complessità.</p>
-----------------------------	--

Giovani imprenditori agricoltura

Articolo 1, comma 503	<p>Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, D.Lgs. 99/2004, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.</p>
-----------------------	---

Sostegno al reddito settore pesca

Articolo 1, commi 515 - 516	<p>Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958:</p> <ul style="list-style-type: none">• nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020, è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro; con Decreto sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità;• nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, L. 232/2016, sono incrementate di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con Decreto sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità.
-----------------------------	--

Campione d'Italia

Articolo 1, commi 573 - 576	<p>L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia, è ridotta nella misura del 50% per 5 periodi d'imposta.</p> <p>Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73, Tuir, iscritti alla data del 20 ottobre 2019 alla CCIAA di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'articolo 188-<i>bis</i>, Tuir, sono ridotte nella misura del 50% per 5 periodi d'imposta.</p> <p>Per tali soggetti, l'Irap derivante da attività esercitate nel comune di Campione d'Italia è ridotta nella misura del 50% per 5 periodi d'imposta.</p> <p>Le agevolazioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, nei limiti del "de minimis".</p>
-----------------------------	--

Sgravi contributivi imprese armatrici

Articolo 1, comma 607	A decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui all'articolo 6, D.L. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/1998, sono corrisposti nel limite del 44,32%.
-----------------------	---

Tassazione veicoli uso promiscuo

Articolo 1, commi 632 - 633	<p>Viene modificata, mediante la sostituzione dell'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, la tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, resa oscillante, in modo progressivo, sulla base delle emissioni inquinanti. La disciplina previgente rimane applicabile per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.</p> <p>Per i veicoli concessi con accordi successivi al 30 giugno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">• per gli autoveicoli e i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/km di CO₂, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente;• per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km, la percentuale è elevata al 30%;• qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dall'anno 2021;• per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dall'anno 2021.
-----------------------------	--

Buoni pasto

Articolo 1, comma 677	<p>Viene modificata l'esenzione fiscale per i <i>ticket restaurant</i> (c.d. buoni pasto), mediante una revisione dell'articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, volta a incentivare il formato elettronico in luogo di quello cartaceo.</p> <p>In particolare, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) sono esenti fino all'importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione rimangono viceversa esenti fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro.</p>
-----------------------	---

Regime forfetario e flat tax

Articolo 1, commi 691-692	<p>Innanzitutto, viene cancellata la previsione che introduceva la possibilità, dal 2020, di applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 446/1997, l'aliquota del 20% ai ricavi o compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno (articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018 - c.d. <i>flat tax</i>).</p> <p>Inoltre, viene profondamente rivista la disciplina del c.d. regime forfetario, così come regolamentato dall'articolo 1, L. 190/2014:</p> <ul style="list-style-type: none">• i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono applicare il regime forfetario se, al contempo, nell'anno precedente:<ol style="list-style-type: none">a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70, D.Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, anche se assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 ss., D.Lgs. 276/2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60, Tuir.
---------------------------	---

Inoltre, non possono accedere al regime dei forfetari i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50, Tuir, eccedenti l'importo di 30.000 euro: la verifica di tale soglia è, tuttavia, irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Comunicazione del numero delle deleghe sindacali - Istruzioni Inps

L'Inps, con circolare n. 146/2019, ha fornito le indicazioni relative alla raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali rilasciate, per ciascun ambito di applicazione dei Ccnl riconducibili a Confindustria, ai fini della certificazione della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, attività affidate all'Inps, così come previsto dal T.U. rappresentanza del 10 gennaio 2014, come modificato dall'accordo del 4 luglio 2017 e dalla relativa convenzione siglata con l'Inps in data 19 settembre 2019, quest'ultima di durata triennale.

Introduzione

In base al TU rappresentanza 10 gennaio 2014, come modificato dall'accordo del 4 luglio 2017 e dalla relativa convenzione siglata con l'Inps in data 19 settembre 2019, all'Inps e all'INL è riconosciuto il compito di effettuare l'attività di raccolta del dato elettorale, relativo ai consensi ottenuti dalle singole OO.SS. nelle elezioni delle Rsu, al solo Inps è affidata l'attività di ponderazione del dato associativo con il dato elettorale.

Raccolta del dato associativo

L'Inps raccoglierà il dato associativo dalle aziende, mediante la sezione <RappresentanzaSindacale> della denuncia aziendale UniEmens.

I dati raccolti verranno elaborati dall'Inps che aggregherà, per ciascun Ccnl dell'orbita Confindustria, il dato relativo al numero delle deleghe conferite a ciascuna organizzazione sindacale di categoria relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno: a tal fine, è stato attribuito uno specifico codice ai Ccnl riferibili all'area di rappresentanza di Confindustria e alle organizzazioni sindacali firmatarie del T.U. 10 gennaio 2014 ovvero aderenti al medesimo.

In particolare, in riferimento alle nuove adesioni, esse devono pervenire a Confindustria, al più tardi, entro il mese di settembre di ciascun anno per essere prese in considerazione in relazione al medesimo anno.

I predetti elenchi di Ccnl e OO.SS. verranno pubblicati nell'allegato al documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili UniEmens.

Al fine di consentire che le informazioni sulla rappresentanza sindacale siano comunicate dalle aziende per le quali trova applicazione il citato T.U. 10 gennaio 2014, le aziende devono preventivamente registrarsi mediante apposita applicazione disponibile nel Cassetto previdenziale aziende, funzionalità denominata "Rappresentanza Sindacale".

Tale registrazione consente l'attribuzione alle aziende di un apposito codice di autorizzazione ("0R" avente il significato di "Azienda che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria - industria"), da cui deriva l'impegno alla trasmissione mensile dei dati relativi alle deleghe sindacali, con decorrenza gennaio 2020.

Compilazione dell'UNIEMENS

Da un punto di vista operativo, nella sezione <DenunciaAziendale> dell'UniEmens vanno compilati gli elementi volti all'acquisizione dei dati relativi a:

- Ccnl applicato ai dipendenti;
- federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono;
- numero dei lavoratori aderenti, con separata evidenza del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di 15 dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

Nella sezione <DenunciaAziendale> è presente un apposito elemento denominato <RappresentanzaSindacale>, che a sua volta si compone dell'elemento <ContrattoRS>, volto ad accogliere le informazioni utili per la rilevazione del numero delle deleghe relative a ciascun ambito di applicazione del Ccnl a favore delle organizzazioni sindacali di categoria, secondo quanto previsto dal T.U. rappresentanza sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil in data 10 gennaio 2014.

Si ricordano di seguito le modalità di compilazione dei sottoelementi di cui si compone l'elemento <ContrattoRS>:

- <AnnoMeseRS>: va indicato, nel formato "aaaa-mm", il periodo di riferimento delle informazioni relative al contratto e alle deleghe sindacali;
- <CodContrattoRS>: va indicato il codice del contratto attribuito dall'Inps;
- <CodFederazSindRS>: va valorizzato il codice assegnato dall'Istituto alle organizzazioni sindacali di categoria a cui i dipendenti aderiscono;
- <NumIscrittiRS>: va indicato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all'organizzazione sindacale riportato nell'elemento <CodFederazSindRS>, relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>, afferenti alla matricola;
- <NumIscrittiRSA>: va valorizzato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all'organizzazione sindacale indicata nell'elemento <CodFederazSindRS>, relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>, in unità produttive che superino i 15 dipendenti e in cui siano presenti Rsa ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

Si precisa che il numero indicato nell'elemento <NumIscrittiRSA> è un'informazione di dettaglio del sottoelemento <NumIscrittiRS> e che l'elemento va valorizzato solo ove ricorra la casistica indicata.

Qualora l'azienda non riuscisse a rilevare i dati nei tempi prescritti, o avesse necessità di integrare/sostituire i dati già trasmessi, potrà fornire gli elementi informativi di cui si tratta nell'ambito delle dichiarazioni contributive UniEmens relative alle mensilità immediatamente successive, ma per periodi di riferimento (<AnnoMeseRS>) non anteriori a gennaio 2020.

Tfr: coefficiente di novembre 2019

S econdo quanto comunicato dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a novembre 2019 è risultato pari a 102,3: a novembre 2019 la percentuale utile per la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2018 è risultata pari a 0,195886

Decorrenza	Periodo	Indice ISTAT	Aumento rispetto al 2018	Tasso mensile	75% Differenza 2018	Rivalutazione
Gennaio 2019	15 gennaio – 14 febbraio	102,2	0,097943	0,125	0,073457	0,198457
Febbraio 2019	15 febbraio – 14 marzo	102,3	0,195886	0,250	0,146915	0,396915
Marzo 2019	15 marzo – 14 aprile	102,5	0,391773	0,375	0,293830	0,668830
Aprile	15 aprile – 14 maggio	102,6	0,489716	0,500000	0,367287	0,867287
Maggio	15 maggio – 14 giugno	102,7	0,587659	0,625	0,4407447	1,065744
Giugno	15 giugno – 14 luglio	102,7	0,587659	0,750	0,440744	1,190744
Luglio	15 luglio – 14 agosto	102,7	0,587659	0,875	0,440744	1,315744
Agosto	15 agosto – 14 settembre	103,2	1,077375	1,000	0,808031	1,808031
Settembre 2019	15 settembre – 14 ottobre	102,5	0,391773	1,125	0,293830	1,418830
Ottobre 2019	15 ottobre – 14 novembre	102,4	0,293830	1,250	0,220372	1,470372
Novembre 2019	15 novembre – 14 dicembre	102,3	0,195886	1,375	0,146915	1,521915

Equo canone di novembre 2019

L'inflazione del mese di novembre 2019 è stata pari a 0,1%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, a variazione ridotta al 75% è pari a 0,075% (zerovirgolazero settantacinque).

Sul sito Internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2019 rispetto a novembre 2018 è risultata pari a 0,1% (zerovirgolauno). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della Legge n.118/85: il 75% risulta pari a 0,075% (zerovirgolazero settantacinque);
- la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2019 rispetto a novembre 2017 risulta pari a più 1,5% (unovirgolacinque). Il 75% risulta pari a 1,125% (unovirgolacentoventicinque).

Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito Internet dell'ISTAT.

Le novità 2020 per la prova delle cessioni intracomunitarie

Tre sono le "misure correttive" di portata generale che, nei fatti, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2020 in materia di cessioni intracomunitarie di beni (il nostro articolo 41, D.L. 331/1993 per intenderci)¹. Due andrebbero recepite negli ordinamenti nazionali in attuazione della Direttiva UE 1910/2018 (cosa che probabilmente in Italia non avverrà entro il termine del 31 dicembre 2019 previsto dalla Direttiva) ma che appaiono sufficientemente dettagliate, di carattere vincolante (e non facoltativo) e pertanto comunque applicabili, nei fatti, per "presa diretta"². La terza, la più importante e delicata, riguarda il tema della prova del trasporto intracomunitario e non richiede recepimento trattandosi di disposizione regolamentare (nuovo articolo 45-bis, Regolamento 282/2011) direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e introdotta dal Regolamento UE 1912/2018. Su questo aspetto, come vedremo, particolarmente critica risulta la tempistica (10 del mese successivo alla cessione) entro cui chi vende con rese in partenza dovrà acquisire la certificazione di arrivo dai propri clienti così come il caso dei trasporti interamente eseguiti con mezzi propri del cessionario o del fornitore che non trova modo – sulla base di quanto previsto in termini di presunzione dal nuovo Regolamento – di arrivare ai 3 documenti minimi richiesti dalla norma, nemmeno nell'estrema ipotesi (pur paventata nella norma) in cui il cessionario abbia un "notaio" che verbalizza l'arrivo dei beni presso le sue sedi. Procediamo con ordine.

Le modifiche all'articolo 138, Direttiva 2006/112/CE

La Direttiva UE 2018/1910, ha introdotto le modifiche all'articolo 138, Direttiva 2006/112/CE evidenziate nella Tavola comparata che segue.

Tavola 1 – Articolo 138, Direttiva 2006/112/CE

Testo in vigore fino al 31 dicembre 2019	Testo in vigore dal 1° gennaio 2020
<p>"1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni"</p>	<p>"1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:</p> <p>(a) i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;</p> <p>(b) il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'Iva in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione Iva;</p> <p>1-bis. L'esenzione prevista al § 1 non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l'obbligo, di cui agli articoli 262 e 263, di presentare un elenco riepilogativo o l'elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale cessione come previsto dall'articolo 264, a meno che egli non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti"</p>
<p>"2. ... omissis ..."</p>	<p>"2. Invariato"</p>

Come si può notare dall'articolo 138, Direttiva 2006/112/CE (che a livello domestico equivale all'articolo 41, D.L. 331/1993)³ nella versione novellata al 1° gennaio 2020 emerge quanto segue:

1. che l'identificativo Iva del cessionario soggetto passivo (lettera b), ossia la partita Iva inserita nel Vies⁴, diventa, dal punto di vista normativo, un requisito sostanziale e non più (com'è emerso dalla giurisprudenza) formale; non basta quindi che il cessionario sia un soggetto passivo ma deve essere anche iscritto al Vies giacché l'iscrizione al Vies viene elevata a rango di requisito sostanziale aggiuntivo ai classici quattro requisiti già presenti nella norma (operazione fra controparti soggetti passivi di due diversi Stati UE⁵, onerosità della cessione, trasferimento della proprietà e spedizione/trasporto del bene presso un diverso Stato membro);
2. che l'inserimento dell'operazione nell'elenco riepilogativo (l'Intrastat) diventa un requisito sostanziale supplementare (comma 1-bis).

Con il primo punto in analisi, nella sostanza, gli Stati si sono accordati per ribaltare dal 2020 la linea che è invece emersa con costanza dalla giurisprudenza comunitaria⁶ secondo la quale la mancata iscrizione nel Vies dell'operatore, in assenza di comportamenti fraudolenti, non costituisce infatti una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità Iva, se risulta accertato:

- a) che il predetto operatore è un soggetto passivo;
- b) che il bene è stato spedito o trasportato nello Stato membro del cessionario e, infine;
- c) che quest'ultimo ha acquisito il potere di disporre del bene dal cedente.

Detta linea sostanzialistica in Italia ha trovato riscontro anche nella più recente Cassazione⁷ e, da ultimo, è stata riconosciuta dalla stessa Agenzia delle entrate in occasione del videoforum del 23 gennaio 2019 organizzato da Italia Oggi, anche con riferimento alla posizione del fornitore nazionale. In occasione di tale evento, infatti, pur anticipando le novità di segno contrario in arrivo appunto dal 1° gennaio 2020, l'Agenzia ha ammesso che per l'effetto degli insegnamenti della suddetta giurisprudenza, sono da ritenersi superate le (rigide) posizioni precedentemente affermate nella circolare n. 39/E/2011 e nella risoluzione n. 42/E/2012 (ossia no Vies uguale no articolo 41, D.L. 331/1993 e no articolo 7-ter, comma 1, lettera a, D.P.R. 633/1972) fermo restando, è stato precisato, che tale mancanza "rappresenta, comunque, una violazione formale". Va osservato che tale risposta, a differenza di altri quesiti, non è stata poi ufficializzata nella relativa circolare n. 8/E/2019 ma la posizione ha comunque trovato indirettamente conferma nella circolare n. 11/E/2019, § 4.3, dedicata alla sanatoria d'irregolarità formale di cui all'articolo 9, D.L. 119/2018.

Per quanto riguarda l'innovativo (anche in questo caso) richiamo al corretto inserimento della cessione negli Intrastat va osservato il carattere "supplementare", ma non irrimediabilmente decadenziale, di tale previsione giacché, come precisa il considerando n. 7 della Direttiva 1910/2018 *"l'inserimento nell'elenco Vies è inoltre essenziale per informare lo Stato membro di arrivo della presenza dei beni nel suo territorio ed è pertanto un elemento chiave nella lotta contro la frode nell'Unione Europea. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora il cedente non rispetti i suoi obblighi di inserimento nell'elenco Vies, l'esenzione non si applichi, salvo quando il cedente agisce in buona fede, vale a dire quando può debitamente giustificare dinanzi alle autorità fiscali competenti la sua mancanza in relazione all'elenco riepilogativo, il che potrebbe anche comprendere, in quel momento, la comunicazione da parte del cedente delle informazioni corrette come prescritto a norma dell'articolo 264, Direttiva 2006/112/CE"*. Ciò sembra significare, in altri termini, che l'omessa o la non corretta compilazione dell'elenco riepilogativo Intrastat può determinare, da una parte, in linea di principio, il rifiuto, da parte dell'amministrazione finanziaria, dell'esenzione (non imponibilità) richiesta ma, dall'altra, che il fornitore in buona fede potrebbe convincere del contrario le autorità competenti secondo modalità (rimuovendo l'errore) ritenute

³ Nonché alle altre attuali disposizioni indicate in nota 2.

⁴ Il richiamo al codice identificativo iscritto in tale banca dati è espressamente contenuto nel considerando n. 7 della Direttiva (UE) 2018/1910 oltre che nell'originaria proposta della Commissione Europea COM (2017) 569 final.

⁵ Si ricorda che, ai fini delle cessioni intracomunitarie (a differenza dei servizi generali), non è preminente il luogo di stabilimento delle parti ma l'aspetto oggettivo (movimento fisico fra due Stati membri) e pertanto è tale anche la cessione fra soggetti meramente identificati (e non necessariamente stabiliti) in 2 diversi Stati membri (circolare n. 36/E/2010).

⁶ Si veda, su queste pagine, F. Zuech *"Partita Iva e Vies: situazione attuale e prospettive future"* in La circolare tributaria n. 44/2018.

⁷ Si veda Cassazione n. 17254/2014 e n. 10006/2018.

soddisfacenti dalle autorità stesse.

La prova dell'uscita (nella prassi e giurisprudenza) fino al 31 dicembre 2019

Prima dell'introduzione del nuovo articolo 45-*bis* di cui diremo a seguire, diversamente da quanto previsto in materia di esportazioni (articolo 8, D.P.R. 633/1972), né il Legislatore nazionale⁸ né quello comunitario⁹ avevano mai previsto disposizioni specifiche in materia di prova dell'uscita dal territorio nazionale, né con riferimento alla tipologia di documenti né con riguardo all'incombenza dell'onere probatorio. Ciò premesso, la giurisprudenza comunitaria¹⁰, nel ribadire come l'esenzione divenga applicabile solo se a seguito della spedizione o trasporto in altro Stato membro il bene ha lasciato il territorio dello Paese di cessione, ha evidenziato quanto segue:

- spetta agli Stati membri stabilire quali siano i mezzi idonei che il contribuente è tenuto a fornire per dimostrare l'effettiva cessione intracomunitaria, con il limite del rispetto dei principi di neutralità, certezza e proporzionalità delle misure (eventualmente) adottate;
- il fatto che l'acquirente abbia presentato alle autorità dello Stato membro di destinazione una dichiarazione relativa all'acquisto intracomunitario può costituire una prova supplementare diretta a dimostrare che i beni hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro di cessione, ma non costituisce una prova determinante (di converso, come abbiamo retro evidenziato, dal 2020, la corretta presentazione dell'Intrastat, lato attivo, diventa un requisito in mancanza del quale l'ufficio può agevolmente negare l'esenzione);
- l'attivazione della mutua assistenza fra Amministrazione finanziaria dei diversi Stati, non può in alcun modo configurarsi come obbligo di queste ultime, per una articolata serie di motivazioni tutte riconducibili alla oggettiva complessità e onerosità in termini di risorse;
- l'onere della prova che i beni siano stati transitati in altro Stato membro ricade sul fornitore, con la precisazione che le Autorità fiscali degli Stati membri non sono autorizzate a disconoscere l'applicazione del regime di non imponibilità della cessione intracomunitaria quando le prove, esteriormente e formalmente valide acquisite dal fornitore, si rivelino successivamente false, senza che risulti tuttavia provata la partecipazione del fornitore medesimo alla frode fiscale, qualora egli risulti aver adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la cessione intracomunitaria effettuata non lo conducesse a partecipare a una frode fiscale. In tal senso, è privilegiata la buona fede del fornitore se costui abbia agito con la diligenza dell'operatore economico "esperto" (che, aggiungiamo, dal 2020 non potrà sicuramente esimersi da conoscere il nuovo articolo 45-*bis*, Regolamento 282/2011).

In mancanza di specifiche disposizioni interne In Italia, a oggi, la prova è stata individuata da alcune sentenze e da una serie di precisazioni contenute in documenti di prassi (risoluzioni n. 345/E/2007, n. 477/E/2008, n. 19/E/2013 e n. 71/E/2014)¹¹, l'ultimo dei quali è rappresentato dalla risposta a interpello n. 100/2019¹², i cui tratti salienti possono essere riassunti nei seguenti punti:

- a titolo esemplificativo (risoluzione n. 477/E/2008, cit.), la prova può essere individuata nel CMR¹³ (cartaceo) "firmato dal trasportatore e dal destinatario" (risoluzione n. 345/E/2007, cit.)

⁸ Fanno eccezione le cessioni di beni soggetti ad accisa (articolo 41, comma 1, lettera a, ultimo periodo) per le quali la non imponibilità è condizionata al fatto che il trasporto o spedizione dei beni avvenga in conformità alle disposizioni degli articoli 6 e 8, D.L. 331/1993 (in questo caso l'imposta viene corrisposta assieme alle accise presso i competenti uffici dello Stato di destinazione).

⁹ Al riguardo, invero, la Direttiva 2006/112/CE all'articolo 131 (già articolo 28-*quater*, Parte A, allinea della Direttiva 1977/388/CE) si limita a precisare che le esenzioni (fra le quali quelle per le cessioni intracomunitarie) si applicano (salvo le altre disposizioni comunitarie) "alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime ... e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso".

¹⁰ Sentenze della Corte di Giustizia UE cause C-146/05, C-184/05, C-409/04 del 27 settembre 2007, e, più di recentemente, sentenza causa C-273/11 del 6 settembre 2012.

¹¹ Vedi su questa rivista P. Mondini, F. Zuech "La prova delle cessioni Intra: il punto sul ruolo della "dichiarazione di arrivo" dopo la Risoluzione n. 71/E/14" in La circolare tributaria n. 40/2014.

¹² Quest'ultima, peraltro, in risposta a una soluzione prospettata dal contribuente che l'Agenzia delle entrate ha ritenuta probatoria della cessione, anche in conformità alle nuove disposizioni regolamentari applicabili dal 1° gennaio 2020, a condizione che siano rispettate le indicazioni già emerse dalla richiamata prassi precedente. Invero, come osserveremo nel prosieguo, a giudizio di chi scrive, nel richiamare detta condizione l'Agenzia delle entrate sembra (il condizionale in questa fase è d'obbligo) "smorzare" un attimino i toni per l'effetto di qualche previsione regolamentare (come quella che - ai fini in analisi - richiama "la firma" e non più "le firme" sul CMR).

¹³ Il CMR (Convention des Marchandises par Route) è l'accordo internazionale (Convenzione omonima stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956) da cui è derivato il documento, diffusamente definito anch'esso come CMR, ma più precisamente definibile come "lettera di vettura internazionale" (Lettre de voiture internationale" in francese; "International Consignment Note", in inglese; "Internationaler Frachtbrief" in tedesco). Il documento contiene le condizioni di trasporto e deve recare le seguenti indicazioni obbligatorie: data e luogo di emissione; nome e indirizzo

o comunque con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro;

- analogamente, costituisce mezzo di prova equivalente al CMR (anche elettronico) un insieme di documenti dai quali si possano ricavare le medesime informazioni “nonché le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario)”, compresi (fra questi) “anche l’utilizzo di informazioni tratte dal sistema informatico del vettore da cui risulta che la merce ha lasciato il territorio ed ha altresì raggiunto il territorio di un altro Stato membro” (risoluzione n. 19/E/2013, cit.);
- la lacuna della firma (per ricezione) nei documenti di trasporto può essere colmata da una dichiarazione del cliente medesimo che attesti l’avvenuta ricezione della merce (c.d. dichiarazione di arrivo) con riferimento alla specifica fattura/operazione¹⁴;
- i documenti elettronici laddove non abbiano le caratteristiche dei documenti informatici (riferimento temporale e sottoscrizione elettronica) sono da considerare documenti analogici e devono pertanto essere materializzati (risoluzione n. 19/E/2013, cit.);
- i documenti comprovanti l’avvenuto trasferimento devono essere conservati congiuntamente con la fattura, la documentazione bancaria attestante la riscossione delle somme, i documenti inerenti agli impegni contrattuali e gli elenchi Intrastat (risoluzione n. 19/E/2013, cit., e anche risposta a interpello n. 100/E/2019);
- le prove ritenute valide a dimostrare la cessione intracomunitaria (in ordine al principio di ordinata contabilità e diligenza) vanno acquisite “senza indugio” (risoluzione n. 19/E/2013, cit.) non appena la prassi commerciale lo renda possibile¹⁵ (si noti, a seguire, come l’affermazione trovi una quantificazione temporale, per le cessioni con rese in partenza, nella disciplina regolamentare comunitaria che entra in vigore il 1° gennaio 2020).

Come emerge da quanto indicato, la prova è rappresentata, nella sostanza, da un insieme (combinazione) di documenti in grado di provare il trasferimento della merce e, fra questi, la dichiarazione di arrivo firmata dal destinatario ha assunto nella prassi (con richiami anche in giurisprudenza) un ruolo di primo rilievo quando nel documento di trasporto CMR (da non confondere con il DDT) manca la firma del destinatario. A tal riguardo va però anche segnalata la rigorosa interpretazione della Cassazione che tende:

- da una parte (vedi Cassazione n. 9717/2018), a non riconoscere la prova basata esclusivamente su documenti di origine “privata” quali la documentazione bancaria e, per l’appunto, la dichiarazione del cessionario circa l’arrivo dei beni (non accompagnata cioè anche da documenti di trasporto, di scarico, etc. di parti terze quali il vettore);
- dall’altra a non considerare comunque sufficiente la lettera di vettura (Cassazione n. 19747/2013), verosimilmente (si presume) senza firma del destinatario (nel caso di specie, peraltro, si è trattato di un’operazione in frode del cessionario), se non accompagnata da un diverso documento rappresentativo della effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione (come ad esempio il documento di scarico della merce, redatto secondo i modelli

del mittente; nome e indirizzo del destinatario; nome e indirizzo del luogo di destinazione se diverso dal destinatario; natura, peso, quantità e/o numero delle cose da trasportare; indicazione degli eventuali punti obbligatori di transito per le operazioni doganali; istruzioni relative alle spese di trasporto, se pagato in partenza o a destino, preferibilmente utilizzando le rese codificate nell’Incoterms; indicazione e classificazione dell’eventuale merce pericolosa A.D.R. Solitamente, specialmente nel caso di trasporto a carico completo, vengono riportati anche i dati di immatricolazione del mezzo di trasporto.

¹⁴ In tal senso sulla possibile rilevanza probatoria (anche a mezzo fax) di tale attestazione si è espressa la CTR del Veneto, sezione VIII, nelle sentenze n. 28, 29, 30 e 31 del 14 aprile 2010 laddove precisa che “nel caso in cui non si riesca ad avere copia del CMR firmato dal destinatario, può provvedersi all’invio di un fax al cliente estero, richiedendo allo stesso di confermare, stesso mezzo (anche semplicemente con firma in calce al fax ricevuto), la ricezione della merce, con riferimento alla specifica fattura”. È peraltro utile osservare che nel caso oggetto del citato contenzioso la CTR ha considerato non fornita la prova atteso che la società aveva a tal fine fornito dei CMR incompleti (in essi vi era soltanto la sigla del trasportatore e non il nome completo, rendendone impossibile l’identificazione, non erano indicati gli estremi dell’automezzo con i quali erano avvenuti i trasporti e tali documenti non erano numerati); inoltre, il contribuente, a fronte di operazioni di rilevante ammontare, non aveva mai dimostrato di aver avuto alcun rapporto con il cessionario, attraverso corrispondenza commerciale in formato cartaceo o elettronico (fax, e-mail) od ogni altro mezzo di comunicazione generalmente utilizzato nella prassi commerciale, limitandosi, invece, ad affermare di aver evaso gli ordini impartiti da una persona sentita soltanto telefonicamente (poi risultata inesistente). Per completezza si segnala che la società contribuente ha visto sistematicamente rigettati tutti gli oltre 20 motivi di censura sostenuti in un corposo ricorso in Cassazione (Cassazione n. 13457/2012).

¹⁵ Si segnala che la CTR di Torino n. 629/24/14 del 6 maggio 2014 che (revisionando la sentenza della CTP) ha riconosciuto valide tali dichiarazioni acquisite a 5 anni di distanza dalle operazioni (cessioni exw) ma - si badi - in considerazione del fatto che si è trattato di documentazione aggiuntiva ad altra documentazione coeva del momento della movimentazione quali fattura, documento di trasporto con firma del trasportatore, bonifico del cliente, ordine del cliente, Intrastat e fattura registrata dal cliente con dichiarazione ricevimento merce.

preposti per il trasporto internazionale sottoscritto dal destinatario) o la prova anche di fatti secondari dai quali desumere la presenza fisica delle merci in territorio diverso da quello dello Stato membro in cui è residente il cedente (ad esempio, nel caso di trasporti stradali, le ricevute di pagamento – recanti data, timbro, e indicazioni del chilometraggio dell'automezzo - ... sottoscritte da titolare della stazione di rifornimento carburante che risulti ubicata fuori dal territorio di partenza).

Ciò premesso, senza pretesa di esaustività, prima di passare all'analisi della normativa in vigore dal 1° gennaio 2020, riportiamo a Tavola 2 l'elencazione dei documenti emergenti dai precedenti retro indicati e/o dalle abitudini degli operatori che, fino al 31 dicembre 2019, rappresentano elementi utili all'acquisizione della prova in analisi.

Tavola 2 – Documenti utili alla prova della cessione intracomunitaria

- fattura di vendita dei beni;
 - documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme rimosse in relazione all'operazione effettuata(*);
 - contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria (preferibilmente, per chi dispone di sufficiente forza contrattuale, è opportuno che i contratti riportino clausole contrattuali¹⁶ che impongano al cliente o trasportatore di segnalare eventuali variazioni di destinazione nonché l'assunzione dell'obbligo di risarcimento per eventuali conseguenze - imposta, sanzioni e interessi - che dovessero derivare da tale inadempimento);
 - documentazione commerciale che attesti il passaggio di proprietà tra cedente e cessionario;
 - documento di trasporto (DDT);
 - CMR (o altra lettera di vettura) firmato anche dal vettore e dal destinatario per il ricevimento della merce o qualora il CMR (POD¹⁷ o altro documento di consegna) non sia disponibile o comunque non sia disponibile anche con la firma del destinatario acquisire una dichiarazione firmata dal cliente attestante il ricevimento della merce a destino(*);
 - elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie (Intrastat);
 - altra eventuale documentazione a seconda della natura del bene (ad esempio contratto di ormeggio per i natanti¹⁸; verbali di collaudo; certificazioni rilasciate da terzi relativamente ai beni installati, etc.).
- Potrebbero altresì tornare (e non solo ai fini fiscali) utili:
- nel caso di trasporto eseguito da terzi, copia fattura del proprio trasportatore o di quello incaricato dal cessionario nonché fotocopia documento identità autista e libretto circolazione veicolo acquistati al momento del ritiro;
 - nel caso di trasporto eseguito con mezzi propri, pedaggi autostradali, scontrini dei rifornimenti, ricevute trattorie/ristoranti, etc.;
 - per il particolare caso di trasferimento fra due Stati UE con passaggio per un Paese extra UE, documentazione doganale del transito

(*) Bonifico e dichiarazione di arrivo firmata dal destinatario non sono considerati idonei in mancanza di altri documenti di trasporto di parti terze (ad esempio CMR) e contrattuali (Cassazione n. 9717/2018)

La prova comunitaria in vigore dal 1° gennaio 2020

Come anticipato in premessa, fermo restando quanto retro indicato, la novità di maggior impatto (soprattutto operativo)¹⁹ dal 1° gennaio 2020 è indubbiamente ascrivibile al nuovo articolo 45-bis, Regolamento UE 282/2011²⁰ introdotto dal Regolamento di esecuzione UE 2018/1912 del Consiglio del 4 dicembre 2018. La norma – in attesa del sistema Iva definitivo²¹ – è automaticamente in vi-

¹⁶ In tal senso Assonime, circolare n. 20/2013.

¹⁷ *Proof of delivery* (documento della prova di consegna spesso rilasciato – anche attraverso modalità informatiche - dai trasportatori "veloci").

¹⁸ Vedi risoluzione n. 71/E/2014.

¹⁹ Non solo per i fornitori/cedenti che dovranno quanto prima verificare le proprie procedure al fine di allinearle alle nuove disposizioni ma anche per i cessionari che, come vedremo, in particolare nelle rese in partenza (cioè quelle – mai consigliabili dal punto di vista fiscale - dove il fornitore consegna i beni in Italia) verranno necessariamente coinvolti dai propri fornitori al fine di ottenere la c.d. "dichiarazione di arrivo" e non solo.

²⁰ Regolamento recante disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

²¹ Regime definitivo - dal 1° luglio 2022 secondo quanto "pronosticato" dalla proposta COM (2018) final del 25 maggio 2018 - che, rispetto all'attuale regime transitorio caratterizzato da una cessione esente nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario tassato in quello di destinazione, sarà basato sul principio dell'imposizione nello Stato membro di destinazione a cura del fornitore, anche nel B2B,

gore dal 1° gennaio 2020 e (anche se non del tutto scevra di criticità) ha lo scopo (aspetto positivo) di eliminare le divergenze di approccio tra gli Stati membri (fonte di difficoltà e incertezza giuridica) armonizzando l'individuazione della condizione richiesta dall'articolo 138, Direttiva 2016/112/CE, ai fini dell'esenzione, del trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro.

La norma, diciamo subito, ha natura di presunzione chiaramente relativa come evidenzia lo stesso considerando n. 5, Regolamento 2018/1912 laddove precisa che "al fine di fornire soluzioni pratiche per le imprese, nonché garanzie per le amministrazioni fiscali, è opportuno introdurre due presunzioni refutabili nel Regolamento di esecuzione UE 282/2011 del Consiglio". Si noti al riguardo il § 2 della norma laddove precisa come la presunzione raggiunta dal contribuente (§ 1/a o §1/b a seconda di chi cura il trasporto/spedizione) possa essere refutata (cioè "smentita") dall'Autorità fiscale; figuriamoci, viene da aggiungere, quale potrà essere l'agevole conclusione del verificatore laddove detto contribuente (cioè il venditore) non risulti in grado di esibire l'adeguata "combinazione", fra i vari, di almeno 3 degli elementi (questo il "minimo sindacale" richiesto per superare "prime facie" la presunzione) individuati dalla norma (vedi Tavola 3 nonché, per una più agevole lettura, la 4 e 5).

Tavola 3 – La nuova disciplina probatoria

Articolo 45-bis, Regolamento UE 282/2011

"1. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 138, Direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di una dei casi seguenti:

a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto e il venditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al § 3, lettera a), rilasciati da 2 diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al § 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al § 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;

b) il venditore è in possesso di:

i) una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente; e

ii) almeno 2 degli elementi di prova non contraddittori di cui al § 3, lettera a), rilasciati da 2 diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al § 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al § 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da 2 parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

e non più dell'imposizione nello Stato di origine delle cessioni e prestazioni di servizi come attualmente previsto dall'articolo 402, Direttiva 2006/112/CE (già articolo 28-terdecies, Direttiva 77/388/CEE).

2. Un'autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini del § 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:
- a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
- b) i documenti seguenti:
- i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro"

Nella norma, come si può osservare, sono presenti molti degli elementi già individuati dalla prassi e giurisprudenza italiana ante 2020 anche se non mancano di emergere alcuni elementi innovativi talvolta apparente distensivi e altre volte di estrema rigidità. La norma, altresì, non è di facile lettura. Per agevolare l'interpretazione e l'individuazione degli elementi, a seconda del caso necessari, ci pare utile osservare preliminarmente che la norma è così strutturata:

- individua gli elementi probatori che deve avere a disposizione il venditore elencandoli nel § 1/a quando il trasporto/spedizione è curato "da lui o da un terzo per suo conto" e nel § 1/b quando invece detto trasporto/spedizione è curato "dall'acquirente, o da un terzo per conto dell'acquirente stesso" (vedi Tavola 4);
- in realtà le citate disposizioni (§ 1/a e § 1/b) si diversificano solo in merito al primo documento (rispettivamente "certificazione del venditore" e "dichiarazione di arrivo dell'acquirente") mentre tornano a uniformarsi in merito all'individuazione degli altri 2 elementi minimi necessari; elementi che andiamo a elencare in modo più schematico nella Tavola 5.

Tavola 4 – Primo elemento presuntivo variabile a seconda della resa	
Trasporto a cura del venditore (direttamente o da terzi per suo conto)	Trasporto a cura del cessionario (direttamente o da terzi per suo conto)
"Certificazione" della spedizione/trasporto	"Dichiarazione di arrivo" ossia dichiarazione scritta dell'acquirente, contenente gli elementi individuati nella lettera i) del § 1/b, che il medesimo deve fornire al venditore "entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione"

L'articolo 45-bis, Regolamento UE 282/2011 non precisa quale sia il documento attraverso il quale, nell'ipotesi di cessioni con rese a destino, il venditore debba "certificare" che "i beni sono stati spediti o trasportati a lui o da un terzo per suo conto" (§ 1/a) ma pare ragionevole ritenere che tale funzione possa essere svolta anche dal DDT (a tal riguardo preferibilmente corroborato anche della firma del cedente) dal medesimo emesso per i beni in partenza dai propri stabilimenti (qualcosa di ulteriore, che sia di provenienza dal venditore, potrebbe essere invece necessario quando i beni partono e viaggiano con documenti emessi da terzi)²². Pur in assenza di richiamo specifico, conforto in tal senso pare rinvenibile (pur indirettamente) nella risposta a interpello n. 100/2019 in cui l'Agenzia delle entrate ha affermato di ritenere conforme alla nuova regolamentazione 2020 (alle condizioni indicate nella prassi retro indicata) la soluzione prospettata dal contribuente (sia per le vendite con rese a destino che per quelle in partenza) sulla base dei seguenti documenti: (i) DDT; (ii) fattura del trasportatore; (iii) dichiarazione predisposta dal venditore (contenente gli identificativi delle parti, i riferimenti della fattura di vendita, del DDT stesso e di altri documenti

²² Si pensi, ad esempio, all'ipotesi della triangolazione nazionale IT1, IT2, FR1 con i beni che partono dai magazzini di IT1 per essere spediti su indicazioni di IT2 a destinazione del cliente FR1. In tal caso ferma restando l'acquisizione dei documenti emessi in partenza da IT1, IT2 potrebbe emettere un documento a uso interno (certificazione interna) anche mediante integrazione di altri documenti già in uso e sovente corroborati di timbro e firma (si pensi ad esempio ai packing list).

a uso interno, destinazione e "anno di ricezione delle merci")²³ contenente dichiarazione timbrata e sottoscritta dal cessionario che conferma la ricezione dei beni ("nel mese di") presso la propria sede (o quella dei suoi terzisti, depositari, negozi). Giova osservare che questo ultimo documento (dichiarazione predisposta dal venditore) sottoscritto a conferma dal cessionario destinatario, per quanto prudenzialmente preferibile in ogni caso, non è tuttavia richiesto (e in tal senso si può intravedere una sorta di semplificazione) nel caso del trasporto a cura del cedente (§1/a) in presenza ovviamente anche degli altri 2 elementi minimi richiesti (vedi Tavola 5). Detto documento (§ 1/b) è invece (sempre) richiesto nel caso di trasporto a cura del cessionario o del suo trasportatore (rese in partenza) con l'aggravio (e questa ha l'aria di essere tutt'altro che una semplificazione) di un rilascio "entro il giorno 10 del mese successivo alla cessione". "Cessione"²⁴, dice la versione italiana del Regolamento, mentre parlano (forse più propriamente e in modo più restrittivo) di "consegna" le versioni di altri Paesi (rispettivamente "entrega" e "livraison" in quella spagnola e francese). Termine (quello del giorno 10) in ogni caso tutt'altro che agevole e che codifica nei fatti quel (discutibile)²⁵ "senza indugio" anticipato nella prassi nazionale e che lascia presagire approcci restrittivi in sede di verifica laddove il cedente verificato non disponga, fin da subito, anche di detto documento. Oltre al documento indicato in Tavola 4 (sempre richiesto), il venditore deve acquisire almeno altri 2 documenti "pescando" fra quelli del § 3/a oppure individuandone uno dal § 3/a e uno dal § 3/b (vedi Tavola 5). Detti documenti che confermano la spedizione o il trasporto devono essere rilasciati, dice la norma (con una formulazione non proprio chiarissima che non mancherà di creare dubbi), "da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente"²⁶.

Tavola 5 – Combinazione degli ulteriori elementi probatori non contraddittori (almeno 2)

Documenti non contraddittori emessi da parti indipendenti		Combinazione minima degli ulteriori 2 documenti (rispetto a quello indicato in Tavola 4)																		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Servono almeno 2 documenti del § 3/A																				
§ 3/A	un documento o una lettera CMR riportante la firma	x	x	x				x	x	x										
§ 3/A	una polizza di carico	x			x	x					x	x	x							
§ 3/A	una fattura di trasporto aereo,		x		x		x							x	x	x				
§ 3/A	una fattura emessa dallo spedizioniere (*)			x		x	x											x	x	x
oppure un documento del § 3/A e uno del § 3/B																				
§ 3/B	i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni										x								x	

²³ Si noti – per precisione – che tale elencazione non richiamerebbe tutti gli elementi puntualmente elencati nel punto i) del § 1/b dell'articolo 45-bis (stiamo parlando quindi dei trasporti con resa in partenza a cura del destinatario o del suo trasportatore); mancherebbero, ad esempio, le quantità e la natura dei beni (elementi tuttavia che sono normalmente indicati in altri documenti – ad esempio il DDT e la fattura – che l'istante ha comunque richiamato nella dichiarazione di arrivo in analisi) nonché "l'identificazione della persona che accetta i beni per conto del cessionario".

²⁴ Il cui momento di effettuazione va individuato nell'articolo 39, D.L. 331/1993 nel momento di "inizio del trasporto o spedizione", fatti salvi (ove ammessi) gli effetti traslativi sospesi/differiti.

²⁵ Vedi anche nota 15.

²⁶ "... Confirming the dispatch or transport which were issued by two different parties that are independent of each other, of the vendor and of the acquirer".

ni e interessi - che dovessero derivare da tale inadempimento. Anche la giurisprudenza nazionale (oltre a quella della Corte di Giustizia) non ha mancato di dare evidenza di tali aspetti. Segnaliamo, fra le varie, la Cassazione n. 19747/2013 ove nel precisare come nelle vendite franco fabbrica la mera presenza di una lettera di vettura (leggasi anche CMR, ndA) possa risultare non sufficiente a dimostrare, in assenza anche di altri "fatti secondari" (nel caso di specie vengono citate le "pezze giustificative" di rifornimenti fatti presso le stazioni di carburante), l'effettiva dislocazione della merce nello Stato membro di destinazione. Ed, è certo, si legge nella sentenza "che la disponibilità di tali documenti dovrà essere acquisita dai soggetti terzi contraenti ove il cedente non intenda eseguire la spedizione o il trasporto in proprio, ed è ben possibile che tali soggetti - tanto più se partecipi della frode - non collaborino - rendendo indisponibile tale documentazione, ma in tal caso il cedente dovrà allora fornire adeguata prova: 1 di aver espressamente dedotto in obbligazione nei contratti con il vettore, spedizioniere, cessionario, l'obbligo di consegna del documento in questione; 2 di aver richiesto inutilmente l'adempimento di tale obbligazione sperando ove necessario le opportune iniziative; 3 di non essere stato in grado di acquisire alcuna altra documentazione neppure da soggetti diversi dal vettore e cessionario (eventualmente la società assicuratrice)". Ciò premesso, a prescindere dai fatti secondari, appare di tutta evidenza in conclusione che a seguito della nuova normativa risulta ora assolutamente opportuno che in particolare chi effettua cessioni intracomunitarie vendendo franco fabbrica (ma la questione non cambia con le rese intermedie non a destino) cerchi comunque di vincolare anche contrattualmente, quantomeno il proprio cessionario, a fargli avere l'adeguata documentazione probatoria prevista dall'articolo 45-*bis*, Regolamento UE 282/2011 ai fini del superamento della presunzione di cessione di cui all'articolo 138, Direttiva 2006/112/CE.

Riferimenti normativi

articolo 41, D.L. 331/1993;
articolo 9, D.L. 119/2018;
articolo 8, D.P.R. 633/1972;
articolo 138, Direttiva 2006/112/CE;
articolo 45-*bis*, Regolamento UE 282/2011;
circolare n. 39/E/2011;
circolare n. 11/E/2019;
risoluzione n. 345/E/2007;
risoluzione n. 477/E/2008;
risoluzione n. 42/E/2012;
risoluzione n. 19/E/2013;
risoluzione n. 71/E/2014;
risposta a interpello n. 100/E/2019;
Cassazione n. 9717/2018;
Cassazione n. 19747/2013.

Allargamento della responsabilità amministrativa degli enti

Il sistema sanzionatorio penal-tributario, delineato dal D.Lgs. 74/2000, unitamente ai successivi interventi legislativi¹, è stato profondamente rivisitato dal D.Lgs. 158/2015, e appena modificato dal D.L. 124/2019, convertito con modifiche in L. 157/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, che ha, fra l'altro, ridisegnato la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione alla commissione di reati tributari.

Se nessuna azienda è obbligata a dotarsi preventivamente di un modello organizzativo² ai sensi del D.Lgs. 231/2001, tuttavia la conformità al modello consente di invocare l'esclusione o la limitazione della responsabilità aziendale, per uno dei reati espressamente sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

La responsabilità amministrativa degli enti: quadro generale

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento domestico la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, regolamentando, in particolare, la responsabilità di carattere amministrativo che grava sui citati enti collettivi in occasione del compimento di specifici reati da parte di propri dirigenti o amministratori (c.d. "apicali") o anche di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi.

Le relative sanzioni, ancorché di sostanziale natura amministrativa, sono applicate dal giudice penale competente per i reati presupposto.

La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche si fonda sui seguenti principi:

1. le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 trovano applicazione nei confronti degli «enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica», mentre non rientrano nella sfera di apprensione della riforma lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (articolo 1);
2. l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto;
3. la responsabilità della persona giuridica sorge per connessione con la realizzazione di un reato, compreso tra quelli espressamente indicati dal Legislatore (articoli 24 e ss., D.Lgs. 231/2001), da parte di una persona fisica che sia legata all'ente da un rapporto funzionale, che potrà essere di rappresentanza o di subordinazione;
4. il criterio di collegamento fra l'illecito e l'ente collettivo ha natura, per così dire, oggettiva, e consiste nella circostanza che il reato sia stato realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
5. il tipo di rapporto funzionale che lega l'autore (persona fisica) del reato all'ente è determinante per individuare il criterio di imputazione soggettiva della responsabilità dell'ente. Al riguardo, sono individuati dal Legislatore 2 tipi di rapporto (articolo 5, D.Lgs. 231/2001), il rapporto di rappresentanza e il rapporto di subordinazione. Con riferimento alla prima ipotesi, nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, la persona giuridica risponde dell'illecito nella misura in cui essa non sia stata in grado di provare di aver comunque adottato, prima della realizzazione del reato, misure organizzative idonee a prevenire la commissione di illeciti da parte dei

¹ In particolare, gli articoli 1, comma 414, L. 311/2004, e 35, comma 7, D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, hanno introdotto, nel D.Lgs. 74/2000, 3 ipotesi delittuose, connotate da dolo generico, connesse all'omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis), all'omesso versamento di Iva (articolo 10-ter) e all'indebita compensazione (articolo 10-quater). Un ulteriore reato è stato previsto dall'articolo 29, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, che ha novellato l'articolo 11, D.Lgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta). Ancora modifiche al D.Lgs. 74/2000 sono state apportate dal D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011.

² Il modello organizzativo è un insieme di regole, procedure e modi di operare che definiscono il sistema organizzativo, di gestione e controllo interno all'azienda, con il precipuo scopo di contrastare la commissione dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

suoi organi di vertice. Nell'ipotesi invece in cui l'illecito penale sia stato posto in essere da soggetto sottoposto all'altrui direzione, l'ente risponde nel caso vi sia stato un *deficit* di sorveglianza o di organizzazione con conseguente mancato controllo del responsabile dell'illecito;

6. all'ente sono applicabili sanzioni interdittive, sanzioni pecuniarie, confisca e pubblicazione della sentenza;

7. la sanzione pecuniaria, ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 231/2001, è applicata per quote, in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000. L'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria (articolo 11, D.Lgs. 231/2000) il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (sono altresì previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria, declinati dal successivo articolo 12, D.Lgs. 231/2000).

Come rilevato dalla G. di F., nella circolare n. 1/2018, la responsabilità in questione è ascrivibile in capo all'ente giuridico laddove si configurino i reati (presupposto) indicati in un elenco tassonomico, oggetto di frequente integrazione legislativa, con declinazioni differenti, sul piano probatorio, a seconda che gli illeciti penali siano stati commessi (o tentati) da soggetti in posizione apicale o sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

La responsabilità dell'ente

In forza di quanto disposto dall'articolo 5, D.Lgs. 231/2001, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

L'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il successivo articolo 6, D.Lgs. 231/2001 prevede che se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), D.Lgs. 231/2001, l'ente non risponde se prova che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al punto 2.

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), comma 1, articolo 6, D.Lgs. 231/2001 devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I modelli di cui alla lettera a), comma 1, articolo 6, D.Lgs. 231/2001 prevedono:

1. uno o più canali che consentano all'organo dirigente e all'organismo di vigilanza di presentare,

a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

2. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

3. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

4. sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Negli enti di piccole dimensioni i compiti di vigilanza possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

Nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza.

È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), D.Lgs. 231/2001 – soggetti sottoposti all'altrui direzione -, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede:

1. una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
2. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Quadro generale dell'ultima stretta penale

Il comma 1, articolo 39, D.L. 124/2019, convertito con modifiche in L. 157/2019, ha inasprito le pene per i reati tributari e abbassato alcune soglie di punibilità, modificando così diverse fattispecie penali previste dal D.Lgs. 74/2000.

Sinteticamente, il quadro generale sanzionatorio dei delitti penali, *post* conversione del D.L. 124/2019, è il seguente:

Quadro di sintesi		
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (reclusione da 4 anni a 8 anni; da 18 mesi a 6 anni se l'importo delle fatture non è superiore a 100.000 euro)	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (reclusione da 3 anni a 8 anni)	Dichiarazione infedele ³ (reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi)

³ Il D.L. 124/2019, come modificato in sede di conversione in L. 157/2019, inoltre, ha abbassato le soglie di punibilità del reato intervenendo tanto sul valore dell'imposta evasa (da 150.000 a 100.000 euro) quanto su quello degli elementi attivi sottratti a imposizione (da 3 a 2 milioni di euro) e modificato la disposizione che esclude la punibilità quando le valutazioni differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette (comma 1-ter). Diversamente dal testo del D.L., che abrogava questa disposizione, il testo definitivo conserva l'esclusione di punibilità ma solo quando le valutazioni complessivamente considerate (e non singolarmente considerate) differiscono da quelle corrette in misura inferiore

Omessa dichiarazione (reclusione da 2 anni a 5 anni)	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (reclusione da 4 anni a 8 anni (da 18 mesi a 6 anni se l'importo delle fatture non è superiore a 100.000 euro)	Occultamento o distruzione di documenti contabili (reclusione da 3 anni a 7 anni)
--	--	---

Inoltre, le modifiche apportate alle soglie di punibilità per il reato di cui all'articolo 10-*bis*, D.Lgs. 74/2000, relativo all'omesso versamento di ritenute dovute o certificate e per il reato di cui all'articolo 10-*ter*, D.Lgs. 74/2000 relativo all'omesso versamento di Iva, che avevano abbassato le soglie di punibilità, non hanno trovato il sigillo definitivo, così che rimangono in vigore le vecchie soglie (150.000 euro per il reato di cui all'articolo 10-*bis*, D.Lgs. 74/2000 e 250.000 euro per il reato di cui all'articolo 10-*ter*, D.Lgs. 74/2000).

Il D.L. 124/2019, come modificato in sede di conversione in L. 157/2019, ha introdotto ancora, nell'ambito del D.Lgs. 74/2000, l'articolo 12-*ter*: la c.d. confisca allargata.

Il nuovo articolo 12-*ter*, D.Lgs. 74/2000 prevede, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e Iva, l'applicazione della c.d. confisca allargata di cui all'articolo 240-*bis*, c.p. e dunque la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. L'articolo 12-*ter*, D.Lgs. 74/2000, infatti, precisa che si applica l'articolo 240-*bis*, c.p. solo in caso di condanna (o patteggiamento di pena) per i seguenti delitti e in presenza di specifici presupposti:

1. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, D.Lgs. 74/2000), quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro;
2. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3, D.Lgs. 74/2000), quando l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro;
3. emissione di fatture per operazioni inesistenti (articolo 8, D.Lgs. 74/2000) quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 200.000 euro;
4. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11, D.Lgs. 74/2000) quando l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro (comma 1) ovvero quando l'ammontare degli elementi attivi o passivi fittizi è superiore all'ammontare effettivo di oltre 200.000 euro (comma 2).

In pratica, rispetto al testo originario del Decreto-Legge, la confisca allargata è stata esclusa per il delitto di dichiarazione infedele (articolo 4, D.Lgs. 74/2000), per il delitto di omessa dichiarazione del contribuente (articolo 5, comma 1, D.Lgs. 74/2000) e di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta (articolo 5, comma 1-*bis*, D.Lgs. 74/2000) quando l'imposta evasa e le ritenute non versate erano superiori a 100.000 euro, per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10, D.Lgs. 74/2000), e per il delitto di indebita compensazione (articolo 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000) quando ha a oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a 100.000 euro. Le disposizioni sulla confisca allargata, per espressa disposizione normativa, potranno applicarsi solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della riforma.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una ulteriore lettera q-*bis*) attraverso la quale si modifica l'articolo 13, D.Lgs. 74/2000, norma che consente la non punibilità di alcuni reati tributari a fronte del tempestivo pagamento del debito tributario⁴. Il provvedimento interviene sul

al 10%. Non è comunque consentita la confisca allargata.

⁴ I reati non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

comma 2 per aggiungere – tra i reati estinguibili - anche il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, D.Lgs. 74/2000) e il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3, D.Lgs. 74/2000).

L'allargamento della responsabilità amministrativa degli enti

L'articolo 39, D.L. 124/2019 ha inserito l'articolo 25-*quinqüesdecies*, D.Lgs. 231/2001, nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

La previsione originaria del D.L. - che prevedeva sanzioni amministrative solo a fronte della commissione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - è stata integrata in sede di conversione.

Pertanto, in relazione alla commissione dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

Ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti	
Sanzione pecuniaria	Reato
Fino a 500 quote	per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000
Fino a 400 quote	per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2- <i>bis</i> , D.Lgs. 74/2000
Fino a 500 quote	per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, D.Lgs. 74/2000
Fino a 500 quote	per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000
Fino a 400 quote	per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2- <i>bis</i> , D.Lgs. 74/2000
Fino a 400 quote	per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, D.Lgs. 74/2000
Fino a 400 quote	per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, D.Lgs. 74/2000

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui sopra, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.

Inoltre, agli enti si applicano anche le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si evidenzia che – come rilevato nelle schede di lettura del Senato – Dossier n. 179 del 29 ottobre 2019 – la Relazione illustrativa ricollega questa disposizione anche «*all'esigenza di rispondere a una precisa indicazione del legislatore eurocomunitario*» contenuta nella c.d. Direttiva PIF. Infatti, la Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale - la cui attuazione nell'ordinamento è prevista dall'articolo 3, Legge di delegazione europea 2018 (L. 117/2019) - demanda agli Stati membri di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche che abbiano tratto beneficio dalla consumazione di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, qualora tali reati siano stati commessi da parte dei membri apicali delle stesse, ovvero a seguito dell'omissione di controlli da parte dei vertici societari (articolo 6, D.Lgs. 231/2001).

Riferimenti normativi

articoli 24 e ss., D.Lgs. 231/2001;
articoli 10 e 12, D.Lgs. 231/2001;
articolo 39, D.L. 124/2019;
articolo 10-*ter*, D.Lgs. 74/2000.

La nuova Erp Digital Architecture

TeamSystem Enterprise è la nuova soluzione ERP di TeamSystem costruita sulle esigenze dell'impresa digitale. Una esperienza d'uso fluida, incentrata sul valore dei dati e sull'accesso rapido ai programmi, con tanti strumenti utili per recuperare efficienza e collaborare dentro e fuori l'azienda.

Grazie alla piattaforma TeamSystem Digital, il rapporto dell'azienda con le istituzioni è semplice e immediato, portando benefici ed efficienza alla rete clienti-fornitori.

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/enterprise